

REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO REGIONALE del TERRITORIO e dell' AMBIENTE  
Dipartimento Regionale dell' Ambiente

*Impianti a rischio di incidente rilevante (RIR) - Piano regionale delle ispezioni, ex art. 27, comma 3, del D. Lgs. 16 giugno 2015, n. 105. Informazione al pubblico e partecipazione al processo decisionale.*

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la l.r. 29 dicembre 1962 n. 28 “Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e s.m.i.;
- Vista** la l.r. 15 maggio 2000 n. 10 “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento” e s.m.i.;
- Vista** la Legge 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- Visto** il Decreto Presidenziale 14 giugno 2016, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”;
- Visto** il D.P.Reg. n.708 del 16/02/2018 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Ambiente al Dott. Giuseppe Battaglia, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 59 del 13/02/2018;
- Vista** la l.r. 9 maggio 2017, n. 8 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di stabilità regionale”;
- Vista** la l.r. 9 maggio 2017, n. 9 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.”;
- Vista** la Deliberazione di Giunta n. 187 del 15/05/2017 “Legge di stabilità regionale 2017 e Bilancio di previsione per l’esercizio 2017 e per il triennio 2017-2019. Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Allegato 4/1 § 9.2 – Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale per l’anno 2017”;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 517 del 23 Dicembre 2017 “Approvazione disegno di legge: Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2018”;
- Vista** la l.r. 29 dicembre 2017, n. 19 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2018” pubblicata sulla GURS n. 1 del 03.01.2018;
- Vista** la direttiva 2003/105/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/12/2003 che modifica la Direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i.;

- Vista** la direttiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012, relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con le sostanze pericolose (*Seveso ter*);
- Visto** il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 “Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”;
- Visto** il D.D.G. del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro n. 1067 del 13 giugno 2017, con il quale è stato istituito, nella rubrica del Dipartimento Regionale dell’Ambiente, il Capitolo 7496 “*Proventi derivanti da servizi ispettivi e di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose in attuazione della direttiva 2012/18/UE*”;
- Vista** la nota prot. 5178/GAB/12 del 20/09/2017 con la quale l’Assessore per il Territorio e l’Ambiente ha emanato la “*Direttiva generale per l’azione amministrativa e per la gestione delle attività afferenti al Dipartimento regionale dell’Ambiente, al Dipartimento regionale dell’Urbanistica e ad A.R.P.A. Sicilia*”;
- Vista** la nota prot. 66862 del 26/09/2017 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’Ambiente ha invitato il Servizio 2 – Pianificazione e programmazione ambientale ad attivare e adottare le disposizioni di cui alla superiore direttiva assessoriale;
- Considerato** che l’art. 3 del D. Lgs. 105/2015 suddivide gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante in due categorie, “soglia superiore” e “soglia inferiore”, per le quali i controlli sono rispettivamente di competenza statale e regionale ai sensi dell’art. 27, comma 3, dello stesso decreto;
- Considerato** che l’art. 7 del D. Lgs. 105/2015, con riferimento agli stabilimenti di “soglia inferiore”, attribuisce alle Regioni, o ad altri soggetti da esse designati, il compito di:
- predisporre ed adottare il *Piano Regionale delle ispezioni*;
  - svolgere le ispezioni ordinarie e straordinarie nell’ambito di una programmazione annuale;
  - adottare i provvedimenti discendenti dagli esiti delle ispezioni;
  - disciplinare le modalità contabili relative al versamento delle tariffe per le ispezioni di competenza regionale;
- Considerato** che, secondo l’art. 27 del D. Lgs. 105/2015 “*le regioni predispongono piani regionali di ispezioni, riguardanti tutti gli stabilimenti di soglia inferiore siti nell’ambito dei rispettivi territori*” (comma 3), e inoltre “*predispongono ogni anno, per quanto di rispettiva competenza, i programmi delle ispezioni ordinarie per tutti gli stabilimenti, comprendenti l’indicazione della frequenza delle visite in loco per le varie tipologie di stabilimenti*” (comma 4);
- Ritenuto** che sia necessario, ai fini del coordinamento delle attività ispettive previste dall’art. 27, commi 3 e 4, del D. Lgs. 105/2015, sottoscrivere un apposito *Accordo di programma* con le altre amministrazioni interessate (Arpa, INAIL e Comando Regionale Vigili del Fuoco);
- Ritenuto** inoltre che sia necessario, in analogia con quanto avviene a livello nazionale, nominare per ogni impianto da sottoporre a ispezione una commissione composta da personale qualificato, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’Allegato H, punto 5 “*Criteri per l’effettuazione delle ispezioni*” del D. Lgs. 105/2015, in linea con quanto concordato nell’*Accordo di Programma* di cui al punto precedente;
- Ritenuto** che, nelle more della disciplina delle modalità contabili per il versamento delle tariffe di competenza regionale, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera d), e dell’art. 30 del D. Lgs. 105/2015, è possibile applicare il Tariffario riportato nell’Allegato I al D. Lgs. 105/2015;

**Ritenuto** di dovere predisporre e approvare il *Piano Regionale delle Ispezioni* ex art. 27, comma 3, del D. Lgs. 26 giugno 2015, n. 105, per gli stabilimenti di “soglia inferiore” soggetti al controllo del pericolo di incidenti rilevanti, al fine di svolgere in modo corretto e con continuità l’attività ispettiva presso gli impianti a rischio dislocati nella Regione Siciliana;

**Preso atto** che dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del Bilancio Regionale;

## DECRETA

### Articolo 1

#### *Piano Regionale delle Ispezioni*

1. E’ approvato il *Piano Regionale delle Ispezioni*, di cui all’Allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto, predisposto ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D. Lgs. 26 giugno 2015, n. 105, per gli impianti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) di “soglia inferiore”.
2. Nel Piano di cui al comma 1 è compreso il *Programma Triennale delle Ispezioni 2018-2020*, riportante l’elenco degli stabilimenti di soglia inferiore oggetto di ispezione, in conformità ai criteri definiti dalla normativa di settore richiamata nelle premesse ed alle caratteristiche intrinseche degli impianti.
3. Al di fuori del *Programma delle Ispezioni* potranno essere disposte delle ispezioni “straordinarie”, con oneri a carico dei gestori, allo scopo di indagare con la massima tempestività, in caso di denunce gravi, incidenti gravi e “quasi incidenti”, nonché in caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal D. Lgs. 105/2015.

### Articolo 2

#### *Ispezioni e Accordo di programma*

1. Ai fini del coordinamento delle attività ispettive previste dall’art. 27, commi 3 e 4, del D. Lgs. 105/2015, sarà sottoscritto un apposito *Accordo di programma* tra il Dipartimento Regionale dell’Ambiente e le altre amministrazioni interessate, nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni di cui al D. Lgs. 105/2015.
2. Con successivo decreto verrà nominata, per ogni impianto da sottoporre a ispezione, una commissione composta da personale qualificato, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’Allegato H del D. Lgs. 26 giugno 2015, n. 105, punto 5 “Criteri per l’effettuazione delle ispezioni”, che opererà secondo quanto concordato nell’*Accordo di Programma* di cui al comma precedente.

### Articolo 3

#### *Oneri istruttori*

1. Nelle more della regolamentazione delle modalità contabili relative al versamento delle tariffe di competenza regionale di cui all’art. 7, comma 1, lettera d), del D. Lgs. 105/2015, per il pagamento degli oneri a carico dei Gestori saranno applicate le tariffe stabilite dall’Allegato I del D. Lgs. n. 105/2015.
2. Il gestore dello stabilimento sottoposto a ispezione, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio dell’ispezione, è onerato al versamento della tariffa corrispondente, sul Capitolo in entrata n. 7496 “Proventi derivanti da servizi ispettivi e di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose in attuazione

della direttiva 2012/18/UE”. L’originale della quietanza di pagamento, o l’evidenza informatica attestante l’avvenuto versamento, dovrà essere trasmessa a questo Dipartimento.

#### Articolo 4

##### *Informazioni al pubblico e accesso all’informazione*

1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 del D. Lgs. 105/2015, le informazioni e i dati relativi agli stabilimenti, raccolti dalle autorità pubbliche in applicazione dello stesso D. Lgs. 105/2015, possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati richiesti.
2. Le informazioni detenute dalle autorità competenti in applicazione del D. Lgs. 105/2015 sono messe a disposizione del pubblico che ne faccia richiesta, con le modalità di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
3. La divulgazione delle informazioni previste dal D. Lgs. 105/2015 può essere rifiutata o limitata dall’autorità competente nei casi previsti dall’articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
4. È vietata la diffusione dei dati e delle informazioni riservate di cui all’art. 23, comma 3, del D. Lgs. 105/2015 da parte di chiunque ne venga a conoscenza per motivi attinenti al suo ufficio.
5. Il comune ove è localizzato lo stabilimento RIR mette tempestivamente a disposizione del pubblico, anche in formato elettronico e mediante pubblicazione sul proprio sito web, le informazioni fornite dal gestore ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del D. Lgs. 105/2015, eventualmente rese maggiormente comprensibili, fermo restando che tali informazioni dovranno includere almeno i contenuti minimi riportati nelle sezioni informative A1, D, F, H, L del modulo di cui all’allegato 5 del D. Lgs. 105/2015. Tali informazioni sono permanentemente a disposizione del pubblico e sono tenute aggiornate, in particolare nel caso di modifiche di cui all’articolo 18 del D. Lgs. 105/2015.
6. Le informazioni di cui al comma 5, comprensive di informazioni chiare e comprensibili sulle misure di sicurezza e sul comportamento da tenere in caso di incidente rilevante, sono fornite d’ufficio dal sindaco, nella forma più idonea, a tutte le persone ed a qualsiasi struttura e area frequentata dal pubblico, compresi scuole e ospedali, che possono essere colpiti da un incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti, nonché a tutti gli stabilimenti ad esso adiacenti soggetti a possibile effetto domino. Tali informazioni, predisposte anche sulla base delle linee guida di cui all’articolo 21, comma 7, del D. Lgs. 105/2015, sono periodicamente rivedute e, se necessario, aggiornate, in particolare nel caso di modifiche di cui all’articolo 18 del D. Lgs. 105/2015, nonché sulla base delle ispezioni di cui all’articolo 2 del presente decreto e, per gli stabilimenti di soglia superiore, sulla base delle conclusioni dell’istruttoria di cui all’articolo 17 del D. Lgs. 105/2015. Le informazioni sono nuovamente diffuse in occasione del loro aggiornamento e in ogni caso almeno ogni cinque anni.
7. Contro le determinazioni dell’autorità competente concernenti il diritto di accesso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 del D. Lgs. 105/2015, il richiedente può presentare ricorso in sede giurisdizionale secondo la procedura di cui all’articolo 23, comma 8, del D. Lgs. 105/2015.

#### Articolo 5

##### *Consultazione pubblica e partecipazione al processo decisionale*

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del D. Lgs. 105/2015, il pubblico interessato deve essere tempestivamente messo in grado di esprimere il proprio parere sui singoli progetti specifici nei seguenti casi:
  - a) elaborazione dei progetti relativi a nuovi stabilimenti di cui all'articolo 22 del D. Lgs. 105/2015;
  - b) modifiche di stabilimenti di cui all'articolo 18 del D. Lgs. 105/2015, qualora tali modifiche siano soggette alle disposizioni in materia di pianificazione del territorio di cui all'articolo 22 del D. Lgs. 105/2015;
  - c) creazione di nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti qualora l'ubicazione o gli insediamenti o le infrastrutture possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante secondo quanto stabilito dalle disposizioni in materia di controllo dell'urbanizzazione di cui all'articolo 22 del D. Lgs. 105/2015.
2. In caso di progetti sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale, il parere di cui al comma 1 è espresso nell'ambito di tale procedimento.
3. Per quanto riguarda i singoli progetti specifici di cui al comma 1, il Comune ove ha sede l'intervento, all'avvio, da parte del Comune medesimo o di altro soggetto competente al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione, del relativo procedimento o al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni, informa il pubblico interessato, attraverso mezzi di comunicazione elettronici, pubblici avvisi o in altra forma adeguata, sui seguenti aspetti:
  - a) l'oggetto del progetto specifico;
  - b) se del caso, il fatto che il progetto è soggetto a una procedura di valutazione dell'impatto ambientale, nei casi previsti dall'art. 24, comma 3, lettera b), del D. Lgs. 105/2015;
  - c) i dati identificativi delle autorità competenti responsabili del rilascio del titolo abilitativo edilizio, da cui possono essere ottenute informazioni in merito e a cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonché indicazioni sui termini per la trasmissione di tali osservazioni o quesiti;
  - d) le possibili decisioni in ordine al progetto oppure, ove disponibile, la proposta del provvedimento che conclude la procedura di rilascio del titolo abilitativo edilizio;
  - e) l'indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni relative al progetto e le modalità con le quali esse sono rese disponibili;
  - f) i dettagli sulle modalità di partecipazione e consultazione del pubblico.
4. Per quanto riguarda i singoli progetti specifici di cui al comma 1, il Comune provvede affinché, con le modalità e secondo i termini di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, il pubblico interessato abbia accesso:
  - a) ai principali rapporti e pareri pervenuti all'autorità competente nel momento in cui il pubblico interessato è informato ai sensi del comma 3;
  - b) alle informazioni diverse da quelle previste al comma 3, che sono pertinenti ai fini della decisione in questione e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato conformemente al suddetto comma.
5. Il pubblico interessato può esprimere osservazioni e pareri entro 60 giorni dalle comunicazioni di cui al comma 3, e gli esiti delle consultazioni svolte ai sensi del medesimo comma 1 sono tenuti nel debito conto ai fini dell'adozione del provvedimento finale da parte del Comune o di altra amministrazione competente.
6. Il Comune, o altro soggetto competente al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione, a seguito della conclusione del procedimento di cui al comma 1, mette a disposizione del pubblico attraverso mezzi di comunicazione elettronici, pubblici avvisi o in altra forma adeguata:

- a) il contenuto del provvedimento finale e le motivazioni su cui è fondato, compresi eventuali aggiornamenti successivi;
  - b) gli esiti delle consultazioni tenute prima dell'adozione del provvedimento finale e una spiegazione delle modalità con cui si è tenuto conto di tali esiti.
7. Il pubblico deve avere l'opportunità di partecipare tempestivamente ed efficacemente alla preparazione, modifica o revisione di piani o programmi generali relativi alle questioni di cui al comma 1, lettere a) o c), avvalendosi delle procedure di cui all'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ove pertinente, il pubblico si avvale a tal fine delle procedure di consultazione previste per la formazione degli strumenti urbanistici. Nel caso di piani o programmi soggetti a valutazione ai sensi della direttiva 2001/42/CE si applicano le procedure di partecipazione del pubblico previste dalla suddetta direttiva.

Articolo 6  
*Disposizioni finali*

1. Le premesse e gli allegati, in formato cartaceo e digitale, costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. Per quanto non previsto dal presente decreto si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia, e in particolare al D. Lgs. 26 giugno 2015, n. 105, al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e al D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 195.

Avverso il presente decreto è esperibile, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ed entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Il presente decreto sarà pubblicato, senza gli allegati in formato digitale, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Il decreto inoltre, completo di tutti gli allegati (in formato digitale), sarà pubblicato e reso disponibile per la consultazione sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente.

Il presente decreto sarà inoltre trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, al Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Sicilia, agli Uffici Territoriali del Governo, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile, e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.

Palermo, 19/03/2018

f.to  
Il Dirigente Generale  
Giuseppe Battaglia

Allegato 1

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana  
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento Regionale dell'Ambiente

**Impianti a rischio di incidente rilevante (RIR). Piano regionale delle ispezioni ex art. 27, comma 3, del D. Lgs. 16 giugno 2015, n. 105.**



Servizio 2 "Pianificazione e programmazione ambientale"

Salvatore Anzà, Guglielmo Loria, Felicia Macaluso, Paolo Sparacio

IL DIRIGENTE  
(dott. Salvatore Anzà)

Marzo 2018



Dott.ssa Felicia M. Macaluso



## SOMMARIO

1. Premessa .....	pag.	3
2. Definizioni .....	pag.	7
3. Finalità e contenuti del <i>Piano regionale delle Ispezioni</i> .....	pag.	9
4. Elaborati del <i>Piano regionale delle Ispezioni</i> .....	pag.	11
5. L'attività ispettiva .....	pag.	14
6. Definizione delle tariffe .....	pag.	15
7. Il <i>Programma Triennale delle Ispezioni 2018-2020</i> .....	pag.	16

### ALLEGATI

Allegato 1/A “*Elenco degli impianti RIR*”

Allegato 1/B “*Carta degli impianti RIR*”

Allegato 1/C “*Programma Triennale delle Ispezioni 2018-2020*”





## 1. Premessa

La definizione di rischio, associata al territorio, richiama da una parte la necessità di esercitare un controllo sulle azioni che possono a qualunque titolo arrecare un danno (e che coinvolgono quindi l'attività decisionale), e dall'altra presuppone lo studio degli eventi indesiderati, e dei possibili scenari relativi ai sistemi coinvolti, per far emergere le connessioni, le cause e gli effetti. Classicamente il rischio viene inteso come prodotto della probabilità del verificarsi di un evento anomalo per le sue conseguenze, e risponde alla nota regola naturale della c.d. "causa-effetto" che connette i comportamenti antropici alla naturale modificazione dell'ambiente, determinando scenari di pericolosità in continua evoluzione.




Con il termine di "rischio industriale" si fa inoltre riferimento alle problematiche pluridisciplinari connesse con la prevenzione di situazioni anomale o incidentali originate da attività industriali. La pressione sull'ambiente che si valuta con tale fattore è influenzata dalla struttura economico-produttiva del contesto di riferimento, sia dal punto di vista della concentrazione di imprese localizzate nel territorio, sia in termini di tipologia del processo produttivo e quindi di sostanze utilizzate o comunque presenti al suo interno.

In tale contesto si inserisce il cosiddetto "incidente rilevante", e cioè un evento, quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento, e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose.

Il concetto di incidente rilevante è collegato a quello di "stabilimento a rischio", che comprende, oltre ad aziende e depositi industriali, anche aziende private o pubbliche operanti in tutti quei settori merceologici che presentano al loro interno sostanze pericolose in quantità tali da superare i limiti definiti dalla normativa stessa. Gli stabilimenti così individuati rientrano in diverse classi di rischio potenziale in funzione della tipologia di processo, e della quantità e pericolosità delle sostanze o preparati pericolosi presenti al loro interno.

Il "rischio industriale d'area", invece, è inteso come quello prodotto da più sorgenti ed è solitamente affrontato con soluzioni tecniche, tecnologico-costruttive e localizzative di carattere generale, tese a limitare le conseguenze globali di possibili eventi incidentali. Quest'approccio *"prescinde da una completa contestualizzazione nell'ambito territoriale, mentre il pericolo di incidente rilevante è strettamente relazionato alla struttura territoriale, intesa nelle componenti naturali (assetto geodinamico, morfologia, idrogeologia, vegetazione, clima) e nelle componenti insediative (infrastrutture, edificato, imprese), non solo per motivi di 'concentrazione' del rischio"*.

La regolamentazione del rischio industriale è stata avviata a livello comunitario con la Direttiva 82/501/CE, nota anche come "*Direttiva Seveso*" – dal nome del comune che riportò i maggiori danni del tragico incidente avvenuto nel 1976 presso lo stabilimento dell'ICMESA di Meda) – con la quale l'Unione Europea ha avviato una politica comune in materia di prevenzione di tali incidenti. In 30 anni il quadro comunitario si è evoluto con una serie di ulteriori direttive, seguite da omologhi provvedimenti di recepimento adottati nel nostro paese, che sono intervenute progressivamente sull'argomento:

-  Direttiva 82/501/CEE (*Seveso I*), recepita con il D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175;
-  Direttiva 96/82/CE (*Seveso II*), recepita con il D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;
-  Direttiva 2003/105/CE (*Seveso II bis*), recepita con il D. Lgs. 21 settembre 2005, n. 238;



✚ Direttiva 2012/18/UE (*Seveso III*), recepita con il D. Lgs. 26 giugno 2015, n. 105.

L'ultima direttiva, in particolare definisce un quadro di norme volte a prevenire gli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e a limitare le loro conseguenze per la salute umana e per l'ambiente, per assicurare in modo coerente ed efficace un elevato livello di protezione per i cittadini. La direttiva è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, che costituisce una sorta di testo unico sul rischio industriale. Il decreto aggiorna infatti tutta la precedente normativa e riordina il sistema, introducendo importanti modifiche per gli aspetti tecnici, ridefinendo il ruolo e le funzioni delle Autorità competenti e precisando infine le competenze e gli obblighi dei gestori degli impianti.



**Veduta del polo industriale di Siracusa (sullo sfondo la rada di Augusta)**

Una delle novità più importanti del D. Lgs. 105/2015 riguarda l'adeguamento normativo al nuovo sistema di classificazione delle sostanze chimiche, introdotto a seguito dell'emanazione del regolamento CLP (*Classification, labelling and packaging*) (CE) 1272/2008, che adegua il precedente sistema UE al GHS (*Global Harmonized System*), un sistema delle Nazioni Unite volto a individuare le sostanze chimiche pericolose e a informare gli utenti dei relativi pericoli. In particolare l'Allegato 1 "*Sostanze Pericolose*" recepisce il regolamento, indicando anche le nuove soglie dei campi di applicazione della direttiva.

Più in generale, le novità più rilevanti introdotte nella normativa italiana dal decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, riguardano:

- ✚ le procedure per l'attivazione del meccanismo della "deroga" per le sostanze non in grado, in determinate condizioni chimico-fisiche, di generare incidenti rilevanti (articolo 4);
- ✚ l'obbligo, per le autorità competenti in materia di rischio di incidente rilevante, di cooperare in ambito regionale nello svolgimento dei propri compiti, e più in generale l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del "*Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale*" delle norme di settore (articolo 11);
- ✚ l'obbligo della notifica in formato elettronico, utilizzando i servizi e gli strumenti di invio telematico messi a disposizione attraverso l'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti, e l'introduzione di modulistica unificata, a livello nazionale, per la trasmissione della notifica e delle altre informazioni da parte del gestore (articolo 13, Allegato 5);
- ✚ il rafforzamento delle misure necessarie a garantire maggiori informazioni al pubblico e l'accesso all'informazione di settore con le modalità previste dal D. Lgs. 195/2005 (articolo 23), nonché a permettere una più efficace partecipazione ai processi



decisionali, in particolare nelle fasi di programmazione e realizzazione degli interventi nei siti in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante (articolo 24);

- ✚ il rafforzamento del sistema dei controlli attraverso la pianificazione regionale, per consentire l'esame sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati negli stabilimenti, e la programmazione delle ispezioni (articolo 27);
- ✚ la definizione di alcuni aspetti contabili relativi alle tariffe per le istruttorie e i controlli (articolo 30 e allegato I).

Con gli allegati da A ad M, inoltre, vengono aggiornate e completate le norme di carattere tecnico necessarie per dare attuazione alla normativa, con la definizione di un corpo organico di direttive destinato a gestire ogni aspetto applicativo.

Il D. Lgs. 26 giugno 2015, n. 105, conferma sostanzialmente l'impianto precedente e suddivide gli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) in due categorie (articolo 3, comma 1), rispettivamente di competenza statale e regionale:

- ✚ **«stabilimento di soglia superiore»:** *“uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1”;*
- ✚ **«stabilimento di soglia inferiore»:** *“uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell'allegato 1, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1”.*

Il D. Lgs. 105/2015 individua inoltre le competenze dei diversi soggetti istituzionali (Stato, Regione, Prefettura, Comune) interessati. In particolare l'art. 7 “Funzioni della Regione” stabilisce che la Regione, o il soggetto da essa designato, con riferimento agli stabilimenti di soglia inferiore:

- a) *“predispone il piano regionale di ispezioni di cui all'articolo 27, comma 3, programma e svolge le relative ispezioni ordinarie e straordinarie, e adotta i provvedimenti discendenti dai loro esiti;*
- b) *si esprime, ai sensi dell'articolo 19, al fine della individuazione degli stabilimenti soggetti ad effetto domino e delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti;*
- c) *fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni necessarie per gli adempimenti di cui all'articolo 5 e all'articolo 27, comma 13;*
- d) *disciplina le modalità anche contabili relative al versamento delle tariffe di competenza regionale di cui all'articolo 30”.*


Lo stesso articolo 7, comma 2, stabilisce inoltre che la Regione, o il soggetto da essa designato, al fine di portare avanti le attività sopra elencate può, *“fermo restando il supporto tecnico scientifico dell'agenzia regionale per l'ambiente territorialmente competente, ... stipulare apposita convenzione con la Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco competente per territorio”.* Per quanto riguarda infine il c.d. *Piano delle ispezioni* va ricordato che, ai sensi dell'art. 27, comma 13, dello stesso D. Lgs. 105/2015, i piani predisposti dalle Regioni (o i loro aggiornamenti) devono essere trasmessi al Ministero



dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, insieme ai programmi annuali delle ispezioni, entro il 28 febbraio di ogni anno.

ISPRA, come disposto dall'art. 5 comma 3, del D. Lgs. 105/2015, predispone ed aggiorna l'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti, degli esiti delle ispezioni e delle valutazioni dei rapporti di sicurezza. Inoltre dal 1 giugno 2016 le notifiche previste dall'articolo 13 del D. Lgs. 105/2015 possono essere trasmesse dai gestori solo per via telematica, utilizzando l'applicazione web "*SEVESO III.0 - Sistema Comunicazione Notifiche*" predisposta da ISPRA ai sensi dell'art. 13, comma 5, dello stesso D. Lgs. 105/15.

Nel 2016 la Regione Siciliana ha elaborato un primo elenco degli stabilimenti da sottoporre a ispezione, redatto con la collaborazione di ARPA Sicilia, e lo ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Si è tuttavia ritenuto opportuno procedere adesso con un aggiornamento dell'elenco, anche alla luce delle ultime notifiche pervenute da parte dei gestori, e si è pervenuti quindi alla redazione del "*Piano Regionale delle ispezioni per il triennio 2018 – 2020*", in linea con quanto previsto dall'articolo 27, comma 3, del D. Lgs. 105/2015.



## 2. Definizioni

Valgono le definizioni di cui alla direttiva 2012/18/UE, come recepita dal D. Lgs. 26 giugno 2015, n. 105, ed in particolare:

- a) «stabilimento»: tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse; gli stabilimenti sono stabilimenti di soglia inferiore o di soglia superiore;
- b) «stabilimento di soglia inferiore»: uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell'allegato 1 al D. Lgs. 105/2015, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1 al D. Lgs. 105/2015, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1 al D. Lgs. 105/2015;
- c) «stabilimento di soglia superiore»: uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1 al D. Lgs. 105/2015, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1 al D. Lgs. 105/2015;
- d) «stabilimento adiacente»: uno stabilimento ubicato in prossimità tale di un altro stabilimento da aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;
- e) «nuovo stabilimento»:
  - 1) uno stabilimento che avvia le attività o che è costruito il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, oppure
  - 2) un sito di attività che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, per modifiche ai suoi impianti o attività che determinino un cambiamento del suo inventario delle sostanze pericolose;
- f) «stabilimento preesistente»: uno stabilimento che il 31 maggio 2015 rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e che, a decorrere dal 1° giugno 2015, rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE, senza modifiche della sua classificazione come stabilimento di soglia inferiore o stabilimento di soglia superiore;
- g) «altro stabilimento»: un sito di attività che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE, o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa, il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, per motivi diversi da quelli di cui alla lettera e);
- h) «impianto»: un'unità tecnica all'interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le



Distilleria Bertolino di Partinico (PA) <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fonte: [www.gruppobertolino.com](http://www.gruppobertolino.com).





sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie private, le banchine, i pontili che servono l'impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento di tale impianto;

- i) «gestore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce uno stabilimento o un impianto, oppure a cui è stato delegato il potere economico o decisionale determinante per l'esercizio tecnico dello stabilimento o dell'impianto stesso;
- l) «sostanza pericolosa»: una sostanza o miscela di cui alla parte 1 o elencata nella parte 2 dell'allegato 1 al D. Lgs. 105/2015, sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio;
- m) «miscela»: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;
- n) «presenza di sostanze pericolose»: la presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose nello stabilimento, oppure di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attività di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in quantità pari o superiori alle quantità limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell'allegato 1 al D. Lgs. 105/2015;
- o) «incidente rilevante»: un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento soggetto al presente decreto e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose;
- p) «pericolo»: la proprietà intrinseca di una sostanza pericolosa o della situazione fisica, esistente in uno stabilimento, di provocare danni per la salute umana e/o per l'ambiente;
- q) «rischio»: la probabilità che un determinato evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche;
- r) «deposito»: la presenza di una certa quantità di sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio;
- s) «deposito temporaneo intermedio»: deposito dovuto a sosta temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto, di traffico o ai fini del cambio del modo o del mezzo di trasporto, non finalizzato al trattamento e allo stoccaggio;
- t) «pubblico»: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della disciplina vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
- u) «pubblico interessato»: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle decisioni adottate su questioni disciplinate dall'articolo 24, comma 1, del D. Lgs. 105/2015 o che ha un interesse da far valere in tali decisioni; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla disciplina vigente si considerano portatrici di un siffatto interesse;
- v) «ispezioni»: tutte le azioni di controllo, incluse le visite in situ, delle misure, dei sistemi, delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, nonché qualsiasi attività di follow-up eventualmente necessaria, compiute da o per conto dell'autorità competente al fine di controllare e promuovere il rispetto dei requisiti fissati dal presente decreto da parte degli stabilimenti.



### 3. Finalità e contenuti del *Piano regionale delle ispezioni*

Le indicazioni metodologiche di base per la redazione del *Piano delle ispezioni* di competenza regionale sono date dall'articolo 27 del D. Lgs. 105/2015.

Le ispezioni devono essere adeguate al tipo di stabilimento, sono effettuate indipendentemente dal ricevimento del rapporto di sicurezza o di altri rapporti, e sono svolte al fine di consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, per garantire in particolare che il gestore possa comprovare (art. 27, comma 1):

- a) di aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attività esercitate nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante;
- b) di disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all'interno ed all'esterno del sito;
- c) che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza o in altra documentazione presentata descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento;
- d) che le informazioni di cui all'articolo 23 del D. Lgs. 105/2015 siano rese pubbliche.

In base a quanto previsto dall'art. 27, comma 3, inoltre, il *Piano delle ispezioni* deve contenere i seguenti elementi:

- a) una valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza;
- b) la zona geografica coperta dal piano di ispezione;
- c) un elenco degli stabilimenti contemplati nel piano;
- d) un elenco dei gruppi di stabilimenti che presentano un possibile effetto domino ai sensi dell'articolo 19 del D. Lgs. 105/2015;
- e) un elenco degli stabilimenti in cui rischi esterni o fonti di pericolo particolari potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;
- f) le procedure per le ispezioni ordinarie, compresi i programmi per tali ispezioni;
- g) le procedure per le ispezioni straordinarie da effettuare;
- h) ove applicabili, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità che effettuano ispezioni presso lo stabilimento, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del Regolamento n. 1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.


Obiettivo del *Piano regionale di ispezioni* è di stabilire i criteri, le procedure e gli strumenti per:

- ✚ effettuare la valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante, finalizzata all'individuazione delle priorità per l'inserimento di tutti gli stabilimenti di soglia inferiore nei programmi di ispezione ordinaria, assicurando che l'intervallo tra due visite consecutive in loco non sia superiore a tre anni;
- ✚ predisporre i programmi annuali di ispezione, comprendenti l'indicazione della frequenza delle visite in loco;
- ✚ regolamentare le modalità di esecuzione delle ispezioni ordinarie;
- ✚ regolamentare le modalità di esecuzione delle ispezioni straordinarie;
- ✚ assicurare la cooperazione tra le Autorità che effettuano ispezioni presso gli stabilimenti.

Sulla base del *Piano delle ispezioni* la Regione, avvalendosi eventualmente del soggetto incaricato, deve predisporre annualmente un programma delle ispezioni ordinarie per tutti gli



stabilimenti di soglia inferiore, con l'indicazione della frequenza delle visite in loco per le varie tipologie di stabilimenti. L'intervallo tra due visite consecutive è stabilito in base alla valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante relativi agli stabilimenti interessati. Nel caso in cui tale valutazione non sia stata effettuata, l'intervallo tra due visite consecutive in loco, per gli stabilimenti di soglia inferiore, non può comunque essere superiore a tre anni (art. 27, comma 4).






## 4. Elaborati del *Piano regionale delle ispezioni*

La Sicilia è una delle regioni a maggiore concentrazione di impianti industriali ad elevato rischio di incidente rilevante. Le aree particolarmente critiche sono sostanzialmente tre, ovvero le *Aree ad elevato rischio di crisi ambientale* rappresentate dai poli di Priolo/Augusta/Melilli (SR), di Milazzo (ME) e di Gela (CL), all'interno delle quali sono dislocate raffinerie petrolifere, complessi chimici e petrolchimici, centrali termoelettriche ed altri impianti minori (gasdotti, produzione vapore, frazionamento aria per produzione gas tecnici, imbottigliamento GPL, trattamento acque /catalizzatori, ecc. ecc.). Le tre *Aree a rischio*, localizzate sulla costa orientale e meridionale della Sicilia (cf. figura), comprendono in particolare i seguenti comuni:

- ✚ Caltanissetta (comuni di Butera, Gela e Niscemi);
- ✚ Siracusa (comuni di Priolo, Augusta, Melilli, Florida, Solarino e Siracusa);
- ✚ Comprensorio del Mela (comuni di Condrò, Gualtieri Sicaminò, Milazzo, Pace del Mela, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela e San Pier Niceto).



Per la stesura del *Piano regionale delle ispezioni*, sulla scorta delle notifiche ex art. 13 pervenute a questo dipartimento, è stato redatto l'elenco degli impianti RIR attivi nel territorio siciliano (**Allegato 1/A**). In Sicilia gli stabilimenti a rischio d'incidente rilevante sono complessivamente 63, dei quali 29 di "soglia inferiore" e 34 di "soglia superiore". Per avere un quadro completo della posizione degli impianti è stata elaborata una *Carta degli impianti RIR* (**Allegato 1/B**), dove sono stati riportati per completezza di informazioni, oltre agli impianti di soglia inferiore (di competenza regionale), anche gli impianti di soglia superiore (di competenza statale). La *Carta degli impianti RIR* è visionabile e scaricabile dal sito web dell'assessorato al seguente indirizzo:

[http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\\_PORTALE/PIR\\_LaStrutturaRegionale/PIR\\_Assessoratoregionaledelterritorioedellambiente/PIR\\_DipTerritorioAmbiente/News](http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoregionaledelterritorioedellambiente/PIR_DipTerritorioAmbiente/News)

Rispetto all'elenco degli stabilimenti di soglia inferiore trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n. 45352 del 30/06/2016, sono stati stralciati alcuni stabilimenti:



- ✚ lo stabilimento “*Wyeth Lederle*” di Catania, in quanto facente parte di un unico stabilimento “*Zoetis Manufacturing Italia*” che, dalla notifica ex art. 13, risulta tra gli stabilimenti di soglia superiore;
- ✚ lo stabilimento “*L'Autopropangas*” di Misterbianco che, dalla notifica ex art. 13, risulta inserito tra gli stabilimenti di soglia superiore;
- ✚ lo stabilimento “*Isometal*” di Villafranca Tirrena che, con notifica n. 279 inviata il 20/02/2017, ha comunicato di non essere soggetto agli obblighi di cui al D.Lgs. 105/2015, e ha chiesto la cancellazione dal registro delle aziende a rischio di incidente rilevante;
- ✚ lo stabilimento “*Agrimarket Iblea*” che, con nota prot. n. 15313 del 26/02/2007, ha dichiarato di non rientrare nel campo di applicazione dell'art. 6 dell'ex D. Lgs. 334/99;
- ✚ lo stabilimento “*Bromosicula*” che, con nota prot. n. 15335 del 26/02/2007, ha dichiarato di non rientrare nel campo di applicazione dell'art. 6 dell'ex D. Lgs. 334/99.

Per l'aggiornamento del piano, seguendo le indicazioni dell'art. 27, comma 3, del D. Lgs. 105/2015, è stata effettuata una valutazione sistematica degli impianti a rischio di incidente rilevante, al fine di individuare le priorità per l'inserimento degli stabilimenti di soglia inferiore nei programmi di ispezione ordinaria. Dai dati ricavati dalle notifiche è stato possibile classificare gli stabilimenti sulla base di alcuni dei fattori riportati nell'Allegato H del D.Lgs. 105/2015 “*Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni*”. Per la quasi totalità sono stabilimenti semplici, con un numero di addetti non elevato e già sottoposti, oltre alla normativa *Seveso III*, a normative cogenti e specifiche relative alla sicurezza per l'attività produttiva che svolgono. Tali elementi sono stati desunti, oltre che dai dati storici disponibili per i singoli stabilimenti, anche dalle informazioni contenute nelle notifiche trasmesse dai gestori ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 105/2015.

I gestori per i quali il Dipartimento dell'Ambiente ha verificato il mancato adempimento a tale obbligo sono stati prima invitati ad adempiere, e successivamente sono stati diffidati ai sensi dell'art. 28, comma 8, del sopracitato D. Lgs 105/2015.

Per la definizione delle priorità nella conduzione delle ispezioni, in analogia con quanto disposto dal Ministero dell'Interno per il Piano Nazionale delle ispezioni con Circolare 1834 del 12/02/2016, è stata, anzitutto, considerata la pericolosità delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati di cui alla tabella a) riportata in Appendice 1 all'Allegato H del D. Lgs 105/2015. E' stata, quindi, presa in considerazione la collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche del territorio circostante: presenza di centri abitati, edifici a servizio della collettività (scuole, ospedali..), insediamenti industriali, infrastrutture (strade, ferrovie...) e elementi di vulnerabilità (aree protette..).

Non sono stati invece considerati, in questa fase, i seguenti fattori:

- ✚ risultanze delle ispezioni precedenti, dal momento che soltanto alcuni impianti, negli anni precedenti sono stati sottoposti a verifiche direttamente dal Ministero dell'Interno;
- ✚ segnalazioni, reclami, incidenti e quasi-incidenti;
- ✚ stabilimenti o gruppi di stabilimenti con possibili effetti domino.

Con riferimento all'effetto domino, si è deciso di attenersi a quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del decreto che prevede che sia il Comitato Tecnico Regionale (C.T.R.), in accordo con la Regione (o il soggetto da essa designato), ad individuare gli stabilimenti o gruppi di



stabilimenti soggetti a effetto domino e le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti. E' stata comunque data priorità elevata per gli stabilimenti vicini ad altri stabilimenti RIR.

Con i dati territoriali disponibili è stata elaborata una *Tabella delle priorità*, nella quale è stato riportato l'elenco degli stabilimenti di soglia inferiore, ciascuno con la priorità ottenuta considerando i diversi fattori presenti nell'area di impianto (raggio di 2 km).

Nella considerazione che in questa prima fase è stato considerato un numero di parametri di riferimento inferiore rispetto a quello consigliato e che nessuno degli stabilimenti di soglia inferiore è stato oggetto di ispezione negli ultimi anni, si è deciso, per il triennio 2018-2020, di sottoporre tutti gli impianti ad almeno una ispezione, iniziando con gli impianti aventi priorità più alta.





## 5. L'attività ispettiva

Per lo svolgimento e la conduzione delle ispezioni verrà sottoscritto un apposito *Accordo di programma* con le altre amministrazioni interessate (Arpa, INAIL e Comando Regionale Vigili del Fuoco), al fine di regolamentare le attività in questione. In fase esecutiva, inoltre, in analogia con quanto avviene a livello nazionale, per ogni impianto da sottoporre a verifica sarà nominata una Commissione Ispettiva con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. Tale commissione dovrà essere composta da personale qualificato, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Allegato H del D. Lgs. 26 giugno 2015, n. 105, punto 5 "Criteri per l'effettuazione delle ispezioni", in linea con quanto concordato nell'*Accordo di Programma* sopra citato.



Centrale di S. Filippo del Mela <sup>2</sup>

Al di fuori del *Piano delle ispezioni*, nei confronti degli stabilimenti di soglia inferiore, potranno essere disposte anche delle ispezioni "straordinarie", sempre con oneri a carico dei gestori, allo scopo di indagare con la massima tempestività in caso di denunce gravi, incidenti gravi e i c.d. "*quasi incidenti*", nonché in caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal D. Lgs. 105/2015.

---

<sup>2</sup> Foto: Enzo La Rocca



## 6. Definizione delle tariffe

Per quanto concerne gli aspetti di natura contabile, e in particolare la definizione delle tariffe per lo svolgimento delle visite ispettive i cui oneri sono posti a carico dei gestori degli stabilimenti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d), del D. Lgs. 105/2015, si fa riferimento all'art. 30, comma 2, del D. Lgs. 105/2015, secondo il quale *“ciascuna regione può rideterminare le tariffe relative alle attività di propria competenza che non possono in ogni caso essere superiori agli importi riportati nell'allegato I”* (comma 2).

Considerato che si è in fase di avvio, e che non esiste ancora una casistica sulla quale basare precise valutazioni di merito, si procederà alla rideterminazione delle tariffe in una fase successiva, dopo aver effettuato alcune ispezioni e a seguito di un confronto con gli Enti partecipanti alle visite ispettive (Arpa, INAIL e Comando Regionale Vigili del Fuoco). Nelle more dell'adozione dell'eventuale provvedimento regionale viene applicato il Tariffario riportato nell'Allegato I al D. Lgs. 105/2015.

In ogni caso va ricordato che le tariffe, comunque, *“non possono essere superiori agli importi riportati nell'allegato I”* (comma 2) al D. Lgs. 105/2015, devono *“coprire il costo effettivo del servizio reso”* e devono essere *“aggiornate, almeno ogni tre anni, con lo stesso criterio della copertura del costo effettivo del servizio”* (comma 3).



## 7. Il Programma Triennale delle Ispezioni 2018-2020

E' stato definito il *Programma Triennale delle Ispezioni 2018-2020* con l'elenco degli stabilimenti di soglia inferiore per i quali, con riferimento ai criteri sopracitati ed alle relative caratteristiche intrinseche, si procederà alle ispezioni (**Allegato 1/C**).

Il programma è stato elaborato in modo da assicurare che tutti gli stabilimenti di soglia inferiore siano sottoposti a ispezione, nel triennio 2018 – 2020, e garantire al contempo, a regime, il rispetto delle frequenze stabilite dalla norma.

La programmazione delle ispezioni degli anni 2019 – 2020 è, comunque, da considerare suscettibile di modifiche, sia a seguito di ulteriori dati desumibili dall'acquisizione di nuove notifiche di cui all'art. 13 del D. Lgs. 105/2015, sia per le eventuali variazioni in relazione all'ambito di applicazione del D. Lgs. 105/2015.

Eventuali modifiche ai programmi annuali potranno, comunque, essere previste qualora si renda necessario ripetere le ispezioni su quegli impianti il cui esito risulterà negativo.



<i>N</i>	<i>Ragione Sociale</i>	<i>Codice*</i>	<i>Attività</i>	<i>Pr</i>	<i>Comune</i>	<i>S**</i>
1	ARAGAS SNC	NU074	Deposito di gas liquefatti	AG	Aragona	I
2	ENEL PRODUZIONE SPA	NU113	Centrale termoelettrica	AG	Porto Empedocle	S
3	GE.D.ES. SRL	NU090	Produzione e/o deposito di esplosivi	AG	Sambuca di Sicilia	I
4	ECO-RIGEN	NU109	Rigenerazione catalizzatori	CL	Gela	S
5	ENIMED SPA	NU087	Deposito di oli minerali	CL	Gela	I
6	ENIMED SPA	NU096	Deposito di oli minerali	CL	Gela	I
7	ENIMED ) SPA	NU098	Deposito di oli minerali	CL	Gela	I
8	GELA GAS SPA	DU016	Deposito di gas liquefatti	CL	Gela	I
9	RAFFINERIA DI GELA SPA	NU015	Raffinazione petrolio	CL	Gela	S
10	CARC GAS SRL	NU111	Deposito di gas liquefatti	CT	Belpasso	I
11	MISTERGAS SICILIANA DI GRASSO GIUSEPPE	NU013	Deposito di gas liquefatti	CT	Belpasso	S
12	SICILIA GAS DI GRASSO CARMELO & C. SAS	NU077	Deposito di gas liquefatti	CT	Belpasso	S
13	BUTANGAS SPA	NU076	Deposito di gas liquefatti	CT	Catania	S
14	DM SERVIZI SRL	NU059	Deposito di fitofarmaci	CT	Catania	I
15	FEMAR SPA	NU106	Altro	CT	Catania	I
16	LIQUIGAS SPA	NU012	Deposito di gas liquefatti	CT	Catania	S
17	ULTRAGAS CM SPA	NU017	Deposito di gas liquefatti	CT	Catania	S
18	ZOETIS MANUFACTURING ITALIA S.R.L	DU033	Stabilimento chimico o petrolchimico	CT	Catania	S
19	L'AUTOPROPANGAS	DU018	Deposito di gas liquefatti	CT	Misterbianco	S
20	JONICA GAS SRL (già REGALGAS DI GRASSO C&C)	NU082	Deposito di gas liquefatti	EN	Assoro	S
21	RAFFINERIA DI MILAZZO S.C.P.A.	NU016	Raffinazione petrolio	ME	Milazzo	S
22	ESI ECOLOGICAL SCRAP INDUSTRY SPA	NU075	Impianti di trattamento/Recupero	ME	Pace del Mela	S
23	ULTRAGAS CM SPA	NU019	Deposito di gas liquefatti	ME	Pace del Mela	S
24	A2A ENERGIE FUTURE	NU114	Centrale termoelettrica	ME	San Filippo del Mela	S
25	CARINI GAS SRL	NU043	Deposito di gas liquefatti	PA	Carini	S





<i>N</i>	<i>Ragione Sociale</i>	<i>Codice*</i>	<i>Attività</i>	<i>Pr</i>	<i>Comune</i>	<i>S**</i>
26	CENTRALGAS SPA	NU042	Deposito di gas liquefatti	PA	Carini	S
27	SO.GE.GAS SRL	DU028	Deposito di gas liquefatti	PA	Carini	I
28	S.E.M.SRL	NU089	Produzione e/o deposito di esplosivi	PA	Misilmeri	I
29	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	DU001	Deposito di oli minerali	PA	Palermo	S
30	ESSO ITALIANA SRL	DU013	Deposito di oli minerali	PA	Palermo	S
31	DISTILLERIA BERTOLINO SPA	NU021	Distillazione	PA	Partinico	I
32	DCG PIROTECNIA MODERNA SRL	NU091	Produzione e/o deposito di esplosivi	PA	Santa Cristina Gela	I
33	JONICA GAS (già REGALGAS DI GRASSO C&C SAS)	NU117	Deposito di gas liquefatti	PA	Termini Imerese	I
34	PIROLANDIA (già LA ROSA SRL)	NU088	Produzione e/o deposito di esplosivi	PA	Ventimiglia di Sicilia	I
35	SIRIAC SRL	NU083	Deposito di fitofarmaci	RG	Acate	S
36	SIS SPA	DU026	Deposito di tossici	RG	Acate	S
37	MILANA CARBURANTI (già PUCCIA MARIA CARBURANTI)	NU053	Deposito di gas liquefatti	RG	Ispica	I
38	BLUOIL - CICCARELLA GIOVANNI	NU105	Deposito di gas liquefatti	RG	Modica	I
39	PROFETTO VINCENZO	NU086	Produzione e/o deposito di esplosivi	RG	Modica	I
40	ENIMED (ENI MEDITERRANEA IDROCARBURI) SPA	NU093	Deposito di oli minerali	RG	Ragusa	I
41	HYBLEAGAS SRL	NU024	Deposito di gas liquefatti	RG	Ragusa	S
42	VERSALIS Spa	DU023	Stabilimento chimico o petrolchimico	RG	Ragusa	I
43	BT AGROSERVIZI SRL	NU108	Deposito di tossici	RG	Vittoria	I
44	ENEL PRODUZIONE SPA	NU115	Centrale termoelettrica	SR	Augusta	I
45	ESSO ITALIANA SRL	NU069	Deposito di oli minerali	SR	Augusta	I
46	ESSO ITALIANA SRL RAFFINERIA DI AUGUSTA	NU010	Raffinazione petrolio	SR	Augusta	S
47	JONICA GAS SRL	NU085	Deposito di gas liquefatti	SR	Augusta	S
48	MAXCOM PETROLI SPA	NU044	Deposito di oli minerali	SR	Augusta	S
49	PRAVISANI Spa	NU063	Produzione e/o deposito di esplosivi	SR	Augusta	S





<i>N</i>	<i>Ragione Sociale</i>	<i>Codice*</i>	<i>Attività</i>	<i>Pr</i>	<i>Comune</i>	<i>S**</i>
50	SASOL ITALY SPA	NU009	Stabilimento chimico o petrolchimico	SR	Augusta	S
51	SOL S.p.A.	NU121	Stabilimento chimico o petrolchimico	SR	Augusta	I
52	PRIOLO SERVIZI SCPA	NU107	Impianti di trattamento/Recupero	SR	Melilli	I
53	AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE SRL	DU002	Produzione e/o deposito di gas tecnici	SR	Priolo Gargallo	I
54	ENEL PRODUZIONE SPA	NU103	Altro	SR	Priolo Gargallo	S
55	ISAB S.R.L.	NU067	Centrale termoelettrica	SR	Priolo Gargallo	S
56	ISAB SRL - IMPIANTI SUD	NU011	Raffinazione petrolio	SR	Priolo Gargallo	S
57	ISAB SRL -IMPIANTI NORD	NU014	Raffinazione petrolio	SR	Priolo Gargallo	S
58	VERSALIS Spa	DU024	Stabilimento chimico o petrolchimico	SR	Priolo Gargallo	S
59	GM GAS SRL	NU100	Deposito di gas liquefatti	SR	Siracusa	S
60	PINTA ZOTTOLO SRL	NU065	Deposito di oli minerali	TP	Mazara del Vallo	I
61	ULTRAGAS CM SPA	NU018	Deposito di gas liquefatti	TP	Mazara del Vallo	S
62	INDUSTRIA MERIDIONALE ALCOOLICI - I.M.A. SRL	DU017	Distillazione	TP	Trapani	I
63	EDILESPLO SRL	NU097	Produzione e/o deposito di esplosivi	TP	Valderice	I

*Note*\* *Codice di identificazione assegnato dal Ministero dell'Interno*\*\* *S = Soglia Superiore I = Soglia Inferiore*



IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI (RIR)


TAVOLA N°	Allegato 1/B
SCALA	1:400.000
ANNO	MARZO 2018

CARTA DEGLI IMPIANTI

REDAZIONE: Studio Macchia Felice - Sp. Speciale Paolo  
PROGETTO GRAFICO: ESARMA sng. Marco Carrozzo

Legenda  
Impianti RIR

- ▭ Limiti Comunali
- Superiore - Autorità competente: Ministero dell'Interno ex art. 6 D. Lgs 105/2015
- Inferiore - Autorità competente: Regione Siciliana ex art. 7 D. Lgs 105/2015
- Codice, Ragione Sociale, Attività, Comune**
- DU001, ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING, Deposito di oli minerali, Palermo
- DU002, AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE SRL, Produzione olio deposito di gas tecnici, Priolo Gargallo
- DU013, ESSO ITALIANA SRL, Deposito di oli minerali, Palermo
- DU016, GELA GAS SPA, Deposito di gas liquefatti, Gela
- DU017, INDUSTRIA MERIDIONALE ALCOOLICI - I.M.A. SRL, Distillazione, Trapani
- DU018, L'AUTOPRODURAS, Deposito di gas liquefatti, Misterbianco
- DU023, VERSALIS Spa, Stabilimento chimico o petrolchimico, Ragusa
- DU024, VERSALIS Spa, Stabilimento chimico o petrolchimico, Priolo Gargallo
- DU026, SIS SPA, Deposito di fossili, Acate
- DU028, SO.GE.GAS SRL, Deposito di gas liquefatti, Carrii
- DU033, ZCETIS MANUFACTURING ITALIA S.R.L., Stabilimento chimico o petrolchimico, Catania
- NU009, SASOL ITALY SPA, Stabilimento chimico o petrolchimico, Augusta
- NU010, ESSO ITALIANA SRL, RAFFINERIA DI AUGUSTA, Raffinazione petrolio, Augusta
- NU011, ISAB SRL - IMPIANTI SUD, Raffinazione petrolio, Priolo Gargallo
- NU012, LIQUIGAS SPA, Deposito di gas liquefatti, Catania
- NU013, MISTERGAS SICILIANI DI GRASSO GIUSEPPE, Deposito di gas liquefatti, Belpasso
- NU014, ISAB SRL - IMPIANTI NORD, Raffinazione petrolio, Priolo Gargallo
- NU015, RAFFINERIA DI GELA SPA, Raffinazione petrolio, Gela
- NU016, RAFFINERIA DI MLAZZO S.C.P.A., Raffinazione petrolio, Milazzo
- NU017, ULTRAGAS CM SPA, Deposito di gas liquefatti, Catania
- NU018, ULTRAGAS CM SPA, Deposito di gas liquefatti, Mazara del Vallo
- NU019, ULTRAGAS CM SPA, Deposito di gas liquefatti, Pace del Mela
- NU021, DISTILLERIA MENTUOLO SPA, Distillazione, Patrino
- NU024, HYBLEGAS SRL, Deposito di gas liquefatti, Ragusa
- NU042, CENTRALGAS SPA, Deposito di gas liquefatti, Carrii
- NU043, CARINI GAS SRL, Deposito di gas liquefatti, Carrii
- NU044, MAXCOM PETROLI SPA, Deposito di oli minerali, Augusta
- NU053, MILANA CARBURANTI (ga PUCCIA MARIA CARBURANTI), Deposito di gas liquefatti, Ispica
- NU059, DM SERVIZI SRL, Deposito di fofarmaci, Catania
- NU063, PRIVISANI Spa, Produzione olio deposito di esplosivi, Augusta
- NU065, PINTA ZOTTOLO SRL, Deposito di oli minerali, Mazara del Vallo
- NU067, ISAB S.R.L., Centrale termoelettrica, Priolo Gargallo
- NU069, ESSO ITALIANA SRL, Deposito di oli minerali, Augusta
- NU074, ARAGAS SNC, Deposito di gas liquefatti, Aragona
- NU075, ESI ECOLOGICAL SCRAP INDUSTRY SPA, Impianti di trattamento/Recupero, Pace del Mela
- NU076, BUTANGAS SPA, Deposito di gas liquefatti, Catania
- NU077, SICILIA GAS DI GRASSO CARMELO & C. SAS, Deposito di gas liquefatti, Belpasso
- NU082, JONICA GAS SRL (ga REGALGAS DI GRASSO C&C), Deposito di gas liquefatti, Assoro
- NU083, SIRAC SRL, Deposito di fofarmaci, Acate
- NU085, JONICA GAS SRL, Deposito di gas liquefatti, Augusta
- NU086, PROFETTO VINCENZO, Produzione olio deposito di esplosivi, Modica
- NU087, ENIMED (ENI MEDITERRANEA IDROCARBURI) SPA, Deposito di oli minerali, Gela
- NU088, PIROLANDIA (ga LA ROSA SRL), Produzione olio deposito di esplosivi, Ventimiglia di Sicilia
- NU089, S.E.M.SRL., Produzione olio deposito di esplosivi, Misimeti
- NU090, OE D'ES SRL, Produzione olio deposito di esplosivi, Sambuca di Sicilia
- NU091, DCOI PROTOTICINIA MODERNA SRL, Produzione olio deposito di esplosivi, Santa Cristina Gela
- NU093, ENIMED (ENI MEDITERRANEA IDROCARBURI) SPA, Deposito di oli minerali, Ragusa
- NU096, ENIMED (ENI MEDITERRANEA IDROCARBURI) SPA, Deposito di oli minerali, Gela
- NU097, EDILESPLO SRL, Produzione olio deposito di esplosivi, Valderice
- NU098, ENIMED (ENI MEDITERRANEA IDROCARBURI) SPA, Deposito di oli minerali, Gela
- NU100, GM GAS SRL, Deposito di gas liquefatti, Siracusa
- NU103, ENEL PRODUZIONE SPA, Altro, Priolo Gargallo
- NU105, BILCOR - CICCARELLA GIOVANNI, Deposito di gas liquefatti, Modica
- NU106, FEMAR SPA, Altro, Catania
- NU107, PRIOLO SERVIZI SCPA, Impianti di trattamento/Recupero, Meitli
- NU108, BT AGROSERVIZI SRL, Deposito di fossili, Vittoria
- NU109, ECO RIGEN, Rigenerazione catalizzatori, Gela
- NU111, CAPC GAS SRL, Deposito di gas liquefatti, Belpasso
- NU113, ENEL PRODUZIONE SPA, Centrale termoelettrica, Piana Impedocle
- NU114, AZA ENERGOIE FUTURE, Centrale termoelettrica, San Filippo del Mela
- NU115, ENEL PRODUZIONE SPA, Centrale termoelettrica, Augusta
- NU117, JONICA GAS (ga REGALGAS DI GRASSO C&C SAS), Deposito di gas liquefatti, Termini Imerese
- NU121, SOL S.p.A., Stabilimento chimico o petrolchimico, Augusta





<i>N</i>	<i>Anno</i>	<i>n</i>	<i>Ragione Sociale</i>	<i>Codice</i>	<i>Attività</i>
1	2018	1	ENIMED (ENI MEDITERRANEA IDROCARBURI) SpA - Ragusa	NU093	Deposito oli minerali
2		2	SOL SpA - Augusta (SR)	NU121	Stabilimento chimico o petrolchimico
3		3	EDILESPLO Srl - Valderice (TP)	NU097	Produzione e/o deposito di esplosivi
4		4	S.E.M.Srl - Misilmeri (PA)	NU089	Produzione e/o deposito di esplosivi
5		5	ENIMED (ENI MEDITERRANEA IDROCARBURI) SpA - Gela (CL)	NU096	Deposito oli minerali
6		6	PIROLANDIA (già LA ROSA SRL) - Ventimiglia di Sicilia (PA)	NU088	Produzione e/o deposito di esplosivi
7		7	VERSALIS Spa - Ragusa	DU023	Stabilimento chimico e/o petrolchimico
8		8	BT AGROSERVIZI Srl - Vittoria (RG)	NU108	Deposito di tossici
9		9	DCG PIROTECNIA MODERNA Srl - Santa Cristina Gela (PA)	NU091	Produzione e/o deposito di esplosivi
10		10	GE.D.ES. Srl - Sambuca di Sicilia (AG)	NU090	Produzione e/o deposito di esplosivi
11	2019	1	ENIMED (ENI MEDITERRANEA IDROCARBURI) SpA - Gela (CL)	NU098	Deposito oli minerali
12		2	PROFETTO VINCENZO - Modica (RG)	NU086	Produzione e/o deposito di esplosivi
13		3	MILANA CARBURANTI (già PUCCIA MARIA CARBURANTI) - Ispica (RG)	NU053	Deposito di gas liquefatti
14		4	DM SERVIZI Srl - Catania	NU059	Deposito di fitofarmaci
15		5	AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE Srl - Priolo Gargallo	DU002	Produzione e/o deposito di gas tecnici
16		6	Industria Meridionale Alcolici - I.M.A. Srl - Trapani	DU017	Distillazione
17		7	BLUOIL (già CICCARELLA GIOVANNI) - Modica (RG)	NU105	Deposito di gas liquefatti
18		8	ARAGAS Snc - Aragona (AG)	NU074	Deposito di gas liquefatti
19		9	DISTILLERIA BERTOLINO SpA - Partinico (PA)	NU021	Distillazione
20		10	ESSO ITALIANA Srl - Augusta (SR)	NU069	Deposito oli minerali
21	2020	1	ENIMED (ENI MEDITERRANEA IDROCARBURI) SpA - Gela (CL)	NU087	Deposito oli minerali
22		2	GELA GAS SpA - Gela (CL)	DU016	Deposito di gas liquefatti
23		3	ENEL PRODUZIONE SPA - Augusta	NU115	Centrale termoelettrica
24		4	JONICA GAS (già REGALGAS DI GRASSO C&C Sas) - Termini Imerese	NU117	Deposito di gas liquefatti
25		5	PRIOLO SERVIZI Scpa - Melilli (SR)	NU107	Impianto di trattamento/recupero
26		6	CARC GAS Srl - Belpasso (CT)	NU111	Deposito di gas liquefatti
27		7	FEMAR SpA - Catania	NU106	Deposito prodotti chimici
28		8	SO.GE.GAS SRL - Carini (PA)	DU028	Deposito di gas liquefatti
29		9	PINTA ZOTTOLO Srl - Mazara del Vallo (TP)	NU065	Deposito di oli minerali